PROVINCIA DI ASTI

REGIONE PIEMONTE

# *AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 5*
# *“ ASTIGIANO-MONFERRATO”*

per l’organizzazione del servizio idrico integrato
ai sensi della Legge 36/94 e L.R. 13/97.

# REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AREA TERRITORIALE OMOGENEA “A”

AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA
DELL’AUTORITA’ D’AMBITO

*Approvato nella seduta del 24-05-1999*

**Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Area Territoriale Omogenea (di seguito Area) "A", così come definita dalla Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato, relativa all'A.T.O. 5 "Astigiano-Monferrato", ai sensi del comma 6, art. 6 della Convenzione stessa.

**Art. 2 - Sede dell'Area Territoriale Omogenea**

1. L'Area "A", ha sede presso il Comune centro zona, individuato nel Comune di Moncalvo.

2. Presso tale sede si tengono, di norma, le Assemblee dei Sindaci dei Comuni costituenti l'Area.

3. Le riunioni possono altresì tenersi presso altre sedi dei Comuni dell'Area stessa.

**Art. 3 - Rappresentanza**

1. La rappresentanza dei Comuni facenti parte dell'Area "A", all'interno dell'Area stessa, è quella che risulta dall'allegato [A] al presente regolamento, calcolata secondo i criteri stabiliti dalla Convenzione (pari importanza tra popolazione e territorio).

**Art. 4 - Funzioni**

1. L'Assemblea dell'Area nomina il proprio rappresentante nell'Autorità d'Ambito con i criteri previsti dal comma 3 dell'art. 6 della Convenzione. Si intende che il Rappresentante d'Area deve essere nominato con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti che rappresentino almeno il 50% delle quote totali dell'intera area.

2. L'Assemblea dell'Area ha il compito di elaborare proposte ed esprimere pareri circa l'organizzazione del servizio idrico integrato.

3. In particolare l'Assemblea dell'Area esprime pareri, per il territorio di competenza, in merito:

- al programma degli interventi connesso al piano finanziario degli investimenti;

- al modello organizzativo ed alle forme di gestione del Servizio Idrico Integrato, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti;
- alla determinazione della tariffa stabilita dall'Autorità d'Ambito secondo quanto previsto dall'art. 23 della Convenzione.

**Art. 5 - Funzionamento**

1. L'Assemblea dell'Area è convocata dal suo Presidente, il quale provvede altresì alla convocazione entro un mese, ogniqualvolta ne facciano richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da discutere, almeno 1/5 dei Sindaci dell'Area oppure la maggioranza dei Referenti delle micro-aree, così come definite nel presente Regolamento.

2. La notifica della convocazione è effettuata a mezzo lettera o fax, e trasmessa ai Comuni costituenti l'Area almeno 10 (dieci) giorni prima della data indicata per la riunione.

3. L'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dell'Area è stabilito dal Presidente anche su indicazione dei Referenti delle micro-aree.

4. Affinché gli utenti ne siano informati, la data delle riunioni ed il relativo ordine del giorno devono essere affissi all'albo pretorio del Comune sede dell'Area.

5. Almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso gli uffici dell'Autorità d'Ambito a disposizione dei componenti l'Assemblea dell'Area.

6. Nei casi di urgenza, l'Assemblea può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza a mezzo fax e/o telefonicamente. Il fax dovrà recare in sintesi gli argomenti da trattare.

7. Secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 6 della Convenzione, l'Assemblea dell'Area deve essere convocata almeno in occasione del bilancio preventivo e del rendiconto dell'Autorità d'Ambito.

8. L'Assemblea dell'Area è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta del totale dei Sindaci dell'Area in prima convocazione e con la presenza di almeno 1/3 del totale dei Sindaci in seconda convocazione da tenersi a distanza di almeno 1 ora dalla prima. Assume le proprie determinazioni con la maggioranza assoluta dei presenti.

9. Può partecipare alle riunioni dell'Assemblea dell'Area, con funzioni di collaborazione ed assistenza tecnico - amministrativa, il Direttore dell'Autorità d'Ambito ovvero altro soggetto posto funzionalmente alle dipendenze dell'Autorità stessa.

10. Le sedute dell'Assemblea dell'Area sono pubbliche, con le limitazioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti.

**Art. 6 – Micro-Aree**

1. All'interno dell'Area "A" si individuano più micro-aree secondo criteri di omogeneità. L'individuazione delle micro-aree è effettuata dai Comuni interessati e ratificata dall'Assemblea di Area.

2. Ogni micro-area indicherà, tra gli Amministratori dei Comuni, un proprio Referente, il quale avrà la facoltà di convocare l'Assemblea della micro-area, di propria iniziativa o su richiesta di un quinto dei Sindaci costituenti la micro-area.

3. Il Referente della micro-area porterà le istanze emerse a conoscenza del Rappresentante d'Area.

4. I Sindaci invieranno le loro istanze al Referente di micro-area che provvederà, allegando il proprio parere in merito, al loro invio al Rappresentante d'Area.

**Art. 7 - Presidente dell'Assemblea**

1. Svolge le funzioni di Presidente dell'Assemblea dell'Area, il rappresentante dell'Area stessa nell'Autorità d'Ambito.

2. Il Presidente, su indicazione dell'Assemblea, nella prima riunione utile, individua tra i Referenti delle micro-aree il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

3. Il Presidente dell'Assemblea convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dell'Area, predispone l'ordine del giorno delle discussioni, redige e sottoscrive, avvalendosi del supporto degli Uffici dell'Autorità d'Ambito, i verbali delle riunioni e li trasmette all'Autorità d'Ambito.

4. Il presidente, quale rappresentante dell'Area nell'Autorità d'Ambito, è responsabile direttamente nei confronti dell'Assemblea alla quale rende periodicamente conto del proprio mandato su richiesta della stessa, e comunque almeno con cadenza semestrale.

2 Nelle materie di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. 13/97, il presidente, quale rappresentante dell'Area nell'Autorità d'Ambito è vincolato nel suo mandato dalle decisioni dell'Assemblea dell'Area.

**Art. 8 - Controllo partecipativo sull'attività dell'Assemblea dell'Area**

1. E' riconosciuto a ciascun Comune, e più in generale a ciascun utente del Servizio Idrico Integrato, il diritto di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dell'Area, motivate istanze, attinenti l'attività relativa all'organizzazione del servizio idrico integrato.

2. Il Presidente dell'Assemblea dell'Area è obbligato a rispondere alle istanze presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. A tal fine può avvalersi del supporto degli uffici dell'Autorità d'Ambito.

3. Sono garantiti i diritti di accesso alle determinazioni dell'Assemblea dell'Area secondo le leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun segreto può essere opposto ai componenti degli organi degli Enti Locali costitutivi dell'Area stessa.

**Art. 9 – Approvazione e modificazioni del presente regolamento**

1. Il presente regolamento è approvato e/o modificato o con la maggioranza assoluta del totale dei Sindaci dell'Area oppure con almeno il 50% delle quote totali dell'Area.

**Art. 10 – Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento a quanto stabilito nella Convezione Istitutiva dell'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del

Servizio Idrico Integrato relativa all'A.T.O. 5 "Astigiano-Monferrato", nonché alla vigente normativa.

GG

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | Cerreto d'Asti | 0,30 | |
| 14 | Chiusano | 0,24 | |
| 15 | Cinaglio | 0,46 | |
| 16 | Cocconato | 1,54 | |
| 17 | Corsione | 0,32 | |
| 18 | Cortandone | 0,35 | |
| 19 | Cortanze | 0,34 | |
| 20 | Cortazzone | 0,74 | |
| 21 | Cossombrato | 0,47 | |
| 22 | Cunico | 0,54 | |
| 23 | Frinco d'Asti | 0,66 | |
| 24 | Grana | 0,59 | |
| 25 | Grazzano Badoglio | 0,79 | |
| 26 | Maretto | 0,36 | |
| 27 | Monale | 0,85 | |
| 28 | Moncalvo | 2,56 | |
| 29 | Moncucco Torinese | 1,03 | |
| 30 | Montafia | 1,10 | |
| 31 | Montechiaro d'Asti | 1,15 | |
| 32 | Montemagno | 1,29 | |
| 33 | Montiglio M.to | 2,06 | |
| 34 | Moransengo | 0,34 | |
| 35 | Passerano Marmorito | 0,76 | |
| 36 | Penango | 0,67 | |
| 37 | Piea | 0,66 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38 | Pino d'Asti | 0,29 | |
| 39 | Piovà Massaia | 0,80 | |
| 40 | Portacomaro | 1,52 | |
| 41 | Refrancore | 1,41 | |
| 42 | Roatto | 0,46 | |
| 43 | Robella d'Asti | 0,82 | |
| 44 | Scurzolengo | 0,56 | |
| 45 | Settime d'Asti | 0,57 | |
| 46 | Soglio | 0,22 | |
| 47 | Tonco | 0,97 | |
| 48 | Tonengo | 0,33 | |
| 49 | Viale d'Asti | 0,31 | |
| 50 | Viarigi | 1,15 | |
| 51 | Villa S. Secondo | 0,47 | |
| | | | |
| | | 100,00 | |